



Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse

Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico **BNVC01000A** codice univoco UFGPI
C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N
E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it
Url: www.convittonazionalebn.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella riunione dell'11 settembre 2020 e approvato senza modifiche in pari data dal Consiglio di Amministrazione e in data 14 settembre 2020 dal Consiglio di Istituto.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 PREMESSA

Secondo la *Costituzione della Repubblica italiana* (Art. 30) il diritto-dovere di istruire ed educare i figli spetta principalmente (ma non in via esclusiva) ai genitori, che hanno il diritto-dovere di impartire l'educazione primaria: il rispetto degli altri, il dominio dell'impulsività e l'insegnamento delle regole della Comunità in cui essi vivono. Padre e madre esercitano tale diritto-dovere in modo paritario, interagendo con le altre Istituzioni del territorio.

L'art. 147 del *Codice civile* aggiunge che i genitori devono tener conto, nel processo educativo, "delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli".

La Scuola è la principale Istituzione preposta alla formazione, insieme alla famiglia; essa è comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, importante per la crescita della persona e la formazione del cittadino. La Scuola ha, dunque, il compito di sostenere le famiglie nel delicato compito dell'educazione dei figli, perseguendo le finalità che sono dichiarate nel PTOF di Istituto e pattuendo con i genitori un'**alleanza educativa** (esplicitata nel *Patto Educativo di Corresponsabilità*) che le famiglie sono chiamate a firmare all'inizio di ogni ciclo scolastico e rende effettiva la piena partecipazione dei genitori alla vita scolastica del figlio. L'obiettivo del *Patto educativo* è di impegnare famiglie e Scuola, fin dal momento dell'iscrizione, a **condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa**.

In tale contesto e con finalità educativa, gli alunni e le famiglie sono chiamati a rispettare delle norme di comportamento, indicate nel presente *Regolamento di disciplina*, necessarie per garantire il prioritario diritto-dovere di ciascun alunno all'istruzione e ad una serena convivenza sociale.

I riferimenti normativi ai quali si ispira il *Regolamento di disciplina* sono *Lo Statuto degli studenti e studentesse* (DPR n. 249 del 24.06.1998), integrato dalla *Direttiva Ministeriale n. 30 del 15.03.2007*, dal DPR n. 235 del 21.11.2007 e dalla *Nota prot. n. 3602 (Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti)* del 31.07.2008. Inoltre, la Scuola è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal *Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico* (definito dalla Conferenza parlamentare ex D.Lgs 300/1999 e presentato alle Istituzioni Scolastiche il 16 aprile 2008) in caso di comportamenti pericolosi, tali da creare situazioni di rischio.

Il presente Regolamento è stilato in applicazione del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e della successiva nota del MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008 con il preciso scopo di educare piuttosto che punire e di instaurare rapporti di reciproco rispetto all'interno della Comunità scolastica, rafforzando il senso di responsabilità di ciascuno.

Per far sì che "ciascuno possa cogliere, con responsabilità, il senso delle proprie azioni e gestire la relazione con gli altri attraverso la comprensione e accettazione di regole condivise" sono definiti, sulla base della normativa nazionale e delle "carte internazionali", i diritti e i doveri degli alunni.

Le eventuali sanzioni sono irrogate nel pieno rispetto della legalità e dell'altrui dignità e, comunque, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ravvisata. L'atto sanzionatorio è notificato al genitore dell'alunno inadempiente in modo da garantire nei termini di seguito stabiliti, il diritto alle eventuali impugnative.

ART. 2 DIRITTI

Lo studente è soggetto di diritti e centro del progetto educativo dell'Istituzione scolastica. Egli ha diritto ad una formazione integrale che rispetti e valorizzi la sua identità e garantisca gli esiti formativi finali.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra gli alunni e si impegna a creare le condizioni per assicurare a tutti:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale;
- b) iniziative mirate al recupero di situazioni di svantaggio cognitivo e socioculturale.

ART. 3 DOVERI

1. Gli alunni sono tenuti ad essere puntuali e a frequentare regolarmente le lezioni, con un abbigliamento decoroso, forniti dell'occorrente per le lezioni del giorno. I ritardi e/o le uscite anticipate devono essere autorizzati dal Dirigente o da chi ne fa le veci.
2. In caso di assenza l'alunno è tenuto a portare la dovuta giustificazione scritta.

3. Gli alunni sono tenuti a non turbare e a non causare alcun impedimento al normale andamento scolastico, ad usare un linguaggio corretto, ad evitare parole offensive e comportamenti aggressivi.
4. Gli alunni sono tenuti ad assumere corretti e responsabili comportamenti interpersonali nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, degli educatori, di tutto il personale e dei compagni.
5. Gli alunni sono tenuti a rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studiano e lavorano (pertanto sono ritenuti non idonei gli sputi, le bestemmie, le carte per terra, le scritte sui muri, ecc.); devono collaborare a renderlo confortevole e accogliente come importante fattore di qualità della vita della scuola.
6. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dalle norme di sicurezza.
7. Secondo il principio della corresponsabilità affinché ciascuno si senta coinvolto e si astenga da atteggiamenti di superficiale individualismo:
 - a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, degli arredi e delle attrezzature è tenuto ad indennizzare il danno;
 - b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili del danno non vengano individuati, è la classe, come gruppo sociale, ad assumersene l'onere, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nelle sue attività;
 - c) qualora il danneggiamento riguardi spazi comuni (atrio, corridoio, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, sono le classi o gli alunni che insieme utilizzano quegli spazi a farsi carico della spesa. Nel caso di un'aula danneggiata durante l'assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
 - d) se i danni riguardano laboratori ed aule speciali, l'indennizzo grava sull'intera comunità scolastica studentesca o sui gruppi che utilizzano quelle aule ed attrezzature.
8. Gli alunni devono rispettare la libera espressione di idee e non attuare comportamenti che offendano la dignità delle persone.
9. Gli alunni sono tenuti a riferire alla famiglia le comunicazioni della scuola e le comunicazioni della famiglia alla scuola.
10. Il libretto personale è un documento ufficiale e come tale va tenuto e deve essere consegnato, su richiesta, all'insegnante.

ART. 4 COMPORAMENTI NELLA SCUOLA

1. A scuola è vietato:

- introdurre oggetti estranei alle attività didattiche che possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute propria e delle altre persone.
- l'uso di telefoni cellulari, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in assenza di un esplicito consenso;
- uscire durante le ore di lezione senza l'autorizzazione del docente.

2. Rispetto dell'ambiente

Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici: della propria aula, di tutti i luoghi interni ed esterni all'edificio scolastico, dei laboratori e delle aule così come delle altre classi qualora utilizzate per esigenze didattiche.

Gli strumenti e gli attrezzi scolastici (computer, LIM, etc.) devono essere usati sotto la sorveglianza dei docenti, il quale cura che non ne venga fatto un uso improprio.

3. Spostamenti

Gli spostamenti degli alunni dall'aula ad altri locali scolastici devono avvenire in ordine e in silenzio. Durante il cambio dell'ora è consentito agli alunni muoversi all'interno dell'aula ma non uscire dalle aule. Non è consentito alzare il tono di voce negli scambi relazionali.

4. Uso dei servizi igienici

L'uso dei servizi igienici è consentito previa autorizzazione del docente dopo la seconda ora di lezione, eccetto casi urgenti. Non è consentito sostare nei bagni più del tempo necessario.

5. Uso dei distributori alimentari

L'uso dei distributori automatici è consentito previa autorizzazione del docente dopo la seconda e non oltre la quarta ora di lezione.

Nel rispetto delle esigenze di tutti gli studenti, non è consentito sostare nei pressi dei distributori oltre il tempo necessario. Eventuali ritardi nel rientro in classe saranno debitamente sanzionati.

6. Spazi destinati ad attività motoria

È consentito utilizzare gli spazi destinati ad attività motoria secondo le indicazioni del docente.

7. Laboratori

Si rimanda ai Regolamenti d'uso dei laboratori che disciplinano nello specifico la materia

ART. 5 PRINCIPI E CRITERI DEL CODICE DI DISCIPLINA

I Provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e, quindi, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola. Si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia ed al principio della riparazione del danno.

La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno prima di essere sottoposto a sanzioni deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

Tutti gli organi che applicano le sanzioni tengono conto delle attenuanti, con riferimento al profitto ed alla precedente condotta dell'alunno, e delle aggravanti, qualora le mancanze assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola in orario curricolare ed extracurricolare (progetti, attività semiconvittuali), ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.).

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non influiscono sulla valutazione del profitto ma incidono sul voto di comportamento e sono proporzionate alla infrazione commessa. Esse vengono inflitte dall'Organo competente e tengono conto:

- a. dell'intenzionalità e della reiterazione del comportamento
- b. della rilevanza del dovere violato
- c. del danno o del pericolo causato
- d. del concorso di più alunni

In caso di danni materiali, volontari o colposi causati a persone, agli arredi, alle strutture e alle attrezzature (sia durante le ore di lezione, sia durante il cambio dell'ora che durante le attività extracurricolari), gli alunni sono tenuti al risarcimento che non è alternativo alla sanzione ed è proporzionato al danno causato. Se il danno è causato volontariamente, si applica anche la sanzione disciplinare.

In caso di comportamento reiterato può essere disposto l'allontanamento dalla scuola, anche con obbligo di frequenza. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

I giorni di assenza per sospensione (non quelli con obbligo di frequenza) saranno comunque conteggiati ai fini della validazione dell'anno scolastico.

In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale e/o del regolamento sulla privacy il dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si regoleranno secondo criteri di analogia.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Della sanzione viene data comunicazione allo studente e alla famiglia.

Le sanzioni comminate sono annotate nel **fascicolo personale dell'alunno** e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o al passaggio da un grado all'altro di scuola in quanto non sono considerate dati sensibili, fatto salvo ciò che riguarda altre persone coinvolte nei fatti. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte.

ART.6 INFRAZIONI, SANZIONI, COMPETENZE

Tabella riassuntiva delle norme disciplinari

Per le infrazioni ai doveri degli studenti e per il corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono previsti provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, a impedire la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, a ottenere la riparazione del

danno, quando esistente. Tutti i provvedimenti che porti no una formulazione scritta, concorrono automaticamente all'attribuzione del voto di comportamento e, sono determinanti per la valutazione finale.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	MANCANZE	PROVEDIMENTI	ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LA SANZIONE
<p>a) Sanzioni diverse dalla sospensione temporanea dello studente dalle lezioni</p>	<p>1. Mancanza occasionale ai doveri scolastici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza ai doveri di diligenza e puntualità; - disturbo durante le lezioni; - fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza della scuola; - telefono cellulare acceso; - abbigliamento poco decoroso. - violazione involontaria delle norme di igiene e sicurezza (igiene, mascherina, distanza interpersonale). - violazione involontaria delle norme sulla DAD (custodia e divulgazione credenziali di accesso alla piattaforma, collegamento con nome diverso dal proprio, mancato rispetto di orario, uso improprio del cellulare). 	<p>Ammonizione verbale, segnalazione ai genitori, annotazione sul registro di classe</p>	<p>Singolo docente</p>
	<p>2. Negligenza abituale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reiterarsi dei comportamenti di cui al punto 1 	<p>Dopo il secondo richiamo verbale si passa alla nota sul registro e alla convocazione dei genitori</p>	<p>Singolo docente Dirigente scolastico</p>
	<p>3. Mancanza di rispetto verso i compagni e il personale docente/educativo e ATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; - turpiloquio - comportamento scorretto anche durante le attività extra-didattiche (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e attività varie). - violazione volontaria delle norme di igiene e sicurezza (igiene, mascherina, distanza) - violazione volontaria delle norme sulla DAD (custodia e 	<p>Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori</p>	<p>Coordinatore di classe Dirigente scolastico</p>

	<p>divulgazione credenziali di accesso alla piattaforma, collegamento con nome diverso dal proprio, mancato rispetto di orario, uso improprio del cellulare)</p>		
	<p>4. Atteggiamenti che turbano la convivenza civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - molestie continue nei confronti dei compagni; - ingiurie e offese ai compagni; - danneggiamento involontario di oggetti altrui. - Condivisione del link di collegamento con persone estranee, registrazione e divulgazione video lezioni o materiali in piattaforma. 	<p>Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori, ammonimento scritto con diffida ed eventuale esclusione temporanea dello studente dalle attività inter/para/extrascolastiche.</p>	<p>Dirigente scolastico</p>
<p>b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni</p>	<p>5. Violazione delle norme di sicurezza che mettano a repentaglio la propria o l'altrui incolumità</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di comportamenti pericolosi (lanciare oggetti, spintonarsi, fare ricorso alla violenza); - uso di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza della scuola. - violazione delle norme di igiene e sicurezza che mettano a repentaglio l'incolumità propria e altrui; - violazione delle norme sulla DAD che mettano a repentaglio la privacy propria e altrui. 	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato.</p>	<p>Consiglio di classe</p>

	<p>6a Uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento consistente di locali ed attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso non autorizzato del materiale didattico (LIM, registro di classe e dei docenti, computer ecc.); - sottrazione di materiale didattico e attrezzature altrui e/o della scuola; (per atteggiamento omertoso da parte di tutta la classe o di gran parte di essa l'insegnante potrà sanzionarla in solidale) <p>6b. Danni provocati durante le attività extra-scolastiche (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e attività varie).</p> <p>(per atteggiamento omertoso da parte di tutta la classe o di gran parte di essa l'insegnante potrà sanzionarla in solidale)</p>	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
	<p>7. Alterazione di documenti, falsificazione di firme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manipolazioni dei dati riportati sul registro di classe e/o dei docenti; - falsificazione della firma dei genitori 	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
	<p>8. Atteggiamenti che comportano sopraffazione o impedimento all'esercizio dei diritti altrui (bullismo), sia in forma diretta con prepotenze fisiche e/o verbali sia in forma indiretta con l'esclusione dal gruppo della vittima, l'isolamento, la diffusione di dicerie, calunnie e pettegolezzi.</p>	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente con il comportamento contestato</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla</p>	<p>9. " Cyberbullying " inteso come particolare tipo di aggressività intenzionale anche attraverso forme elettroniche che comportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offese gravi alla dignità della 	<p>Convocazione dello studente e dei genitori, allontanamento dalla scuola per un periodo congruente</p>	<p>Consiglio di classe</p>

<p>comunità scolastica per un periodo pari o superiore a 15 giorni</p>	<p>persona; - utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e divulgare dati durante le verifiche; - divulgazione di dati, immagini suoni, filmati riconducibili a persone fisiche che a vario titolo operano all'interno della comunità scolastica; - trattamento improprio di dati ed immagini personali acquisite mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici; - violenza intenzionale.</p>	<p>con il comportamento contestato</p>	
---	---	--	--

ART. 7 NATURA DELLE SANZIONI

a) **Il richiamo verbale** consiste nel sottolineare il comportamento scorretto inducendo lo studente ed il gruppo classe ad una riflessione sull'accaduto. Sul registro di classe viene annotato l'avvenuto richiamo.

b) **Il richiamo scritto** consiste in una annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione commessa. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, può disporre **l'esclusione dalle attività** inter/para/extrascolastiche per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.

c) **La diffida** consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il deferimento al Consiglio di classe per sanzioni di maggiore entità. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, può disporre **l'esclusione dalle attività complementari** per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.

d) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** prevede, durante il suddetto periodo di allontanamento, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità stessa. Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ispirandosi al principio della riparazione del danno, all'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare, su richiesta dei genitori dello studente, è offerta all'alunno, dal soggetto competente all'irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in **attività a favore della comunità scolastica** svolta all'interno dell'istituto a vantaggio di interessi collettivi, quali:

1. riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà;
2. riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali;
3. svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità scolastica quali:
 - attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica e della segreteria
 - pulizia dei locali della scuola
 - piccole manutenzioni
 - attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola

La commutazione del provvedimento, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base volontaria previa richiesta da parte dello studente ed espressa autorizzazione dei genitori (se minorenni).

La sospensione dell'attività didattica può essere commutata con l'obbligo di frequenza a seguito di colloquio con i genitori dello studente, purché vi siano le condizioni favorevoli.

e) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** irrogato in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale prevede, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

f) **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** deve evitare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

g) **L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso**

di studi, insieme alle sanzioni disciplinari di cui ai punti d), e) ed f), possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

ART. 7 NORME PROCEDURALI

1. Per l'irrogazione del richiamo verbale, il docente in servizio durante la lezione o il docente che constata l'infrazione, contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota l'avvenuto richiamo sul registro di classe motivandolo e segnalando l'avvenuto richiamo verbale al coordinatore di classe. Dopo due richiami verbali il docente che constata una ulteriore infrazione infligge il richiamo scritto.

2. Per l'irrogazione del richiamo scritto, il docente in servizio durante la lezione o il docente che constata l'infrazione, contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota il provvedimento sul registro di classe motivandolo e segnalando l'avvenuto richiamo scritto al coordinatore di classe. Dopo tre richiami scritti il docente che constata una ulteriore infrazione la segnala al dirigente scolastico e/o al coordinatore di classe che infligge la diffida. Al primo e al terzo richiamo scritto il docente che infligge il provvedimento è tenuto a darne tempestiva comunicazione alle famiglie.

3. Per l'irrogazione della diffida e/o dei successivi provvedimenti, la violazione disciplinare viene contestata per iscritto allo studente che viene invitato a presentare immediatamente e sullo stesso verbale le proprie difese e viene contestualmente informato che è suo diritto integrarle nei cinque giorni successivi alla contestazione anche tramite i propri genitori o un eventuale difensore eventualmente scelto tra i compagni o tra i docenti non coinvolti quali responsabili o testimoni dell'episodio contestato. L'avvio del procedimento disciplinare è annotato sul registro di classe dalla persona che effettua la contestazione. La famiglia dell'alunno è informata tramite telefonata e invio di copia del verbale di contestazione da restituire alla scuola con apposizione di firma per presa visione.

4. La notifica di esito di contestazione disciplinare è effettuata per iscritto, annotata sul registro di classe e inviata in copia alla famiglia che, dopo averne preso visione, la restituisce alla scuola opportunamente firmata. L'originale firmato dall'alunno è fotocopiato e conservato agli atti.

5. In caso di emanazione del provvedimento disciplinare, lo stesso viene inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

6. L'alunno entro tre giorni può inoltrare al Dirigente scolastico richiesta controfirmata dai genitori di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

7. Il Dirigente scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti lo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione ed individua nel personale dell'istituzione il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività.

8. La conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

9. L'organo competente a comminare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni è il consiglio di classe. Il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti dei genitori fatto salvo il dovere di astensione (es. quando faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva conseguente surroga.

La procedura da seguire è la seguente:

a) Convocazione da parte della dirigenza della studentessa o dello studente insieme ai genitori. Il coordinatore relaziona sullo svolgimento dei fatti. Viene data la possibilità alla studentessa o allo studente di chiarire i fatti e i comportamenti e di esporre le proprie ragioni in merito. I genitori possono chiedere ulteriori chiarimenti ed esprimere considerazioni rispetto ai fatti contestati.

b) Convocazione del Consiglio di Classe straordinario in tutte le sue componenti per l'analisi dei fatti relativi alla situazione disciplinare della studentessa o dello studente e di tutti gli aspetti correlati, alla luce di quanto emerso nell'incontro di cui al punto a). Il Consiglio delibera il provvedimento da adottare, specificando in maniera chiara e dettagliata le motivazioni che hanno reso necessario l'eventuale provvedimento dell'allontanamento dalla scuola. Il coordinatore informa in modo ufficiale la famiglia, ricordando che ha tempo quindici giorni per fare ricorso all'Organo di garanzia, il quale ha tempo 10 giorni per rispondere. Nel caso in cui l'Organo di garanzia si esprimesse a favore della modifica della decisione precedentemente adottata dal Consiglio di classe rispetto alla sanzione disciplinare comminata, esso non terrà conto della sanzione nell'assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio. In caso contrario il provvedimento disciplinare è inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 8 ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Sono considerate aggravanti: la reiterazione delle ammonizioni, la volontà manifesta di lesione. Sono considerate attenuanti: la colpa senza dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione.

Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste all'art.10 (Impugnazioni), costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore.

ART. 9 SANZIONI ACCESSORIE

In tutti i casi di cui alla lettera a) della Tabella di cui all'art. 5 del presente regolamento, il Dirigente, sentito il Consiglio di classe e in aggiunta alla sanzione irrogata, può disporre l'esclusione dello studente dalle attività complementari e/o il suo impegno in attività a favore della comunità scolastica.

ART. 10 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette, è **ammesso ricorso** da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) **entro 15 giorni dalla comunicazione** della loro irrogazione all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola che delibera entro **i 10 giorni successivi**.

Qualora lo stesso non decida entro tale termine, la sanzione è ritenuta confermata.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all'interno della istituzione in merito all'applicazione del presente regolamento.

ART. 11 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO

L'Organo di Garanzia interno all'istituto di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 è composto come segue:

- Il Dirigente scolastico in qualità di presidente
- Due rappresentanti eletti dai genitori
- Un docente di scuola secondaria di primo grado designato dal Collegio dei docenti
- Un educatore designato dal Collegio dei docenti

Procedure di elezione e subentro dei membri

I docenti sono individuati alla prima riunione del collegio dei docenti utile all'insediamento e/o al rinnovo dell'Organo.

I genitori sono eletti in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe.

L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Funzionamento dell'Organo di Garanzia

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la partecipazione del Dirigente Scolastico e di almeno un componente per ogni categoria rappresentata.

In caso di incompatibilità, determinata da rapporto di parentela fino al secondo grado, il genitore membro effettivo è sostituito dal membro supplente.

Non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 12 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è valido fino a quando non saranno apportate modifiche da parte del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Istituto, previa consultazione dei docenti e fino a quando non interverranno diverse disposizioni ministeriali o legislative.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Istituto e viene affisso all'Albo online della scuola.

Il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di Istituto promuovono le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del regolamento da parte delle comunità nei territori interessati.

Appendice

RIFERIMENTI LEGISLATIVI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo e il *cyberbullismo* devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azione livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- dalla direttiva MIUR n.1455/2006
- dal D.P.R. 249/1998 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

Il Convitto Nazionale "Pietro Giannone" e scuole annesse:

- coinvolgono nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della Comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di *Internet* a Scuola
- prevedono all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente e Ata
- promuovono sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in Rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
- favoriscono la discussione all'interno della Scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*
- prevedono azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una *cittadinanza digitale* consapevole
- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale
- coordinano, con il supporto dell'*équipe* antibullismo, le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e alunni
- si rivolgono a *partner* esterni alla Scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione
- curano i rapporti di Rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e, per la giornata mondiale sulla Sicurezza in *Internet*, la "*Safer Internet Day*".

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* e un'*équipe* antibullismo da esso coordinata
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di *Internet* a scuola
- prevede, all'interno del PTOF/PdM, corsi di aggiornamento e di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente e ATA
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in Rete con Enti, Associazioni, Istituzioni locali e altre Scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
- favorisce la discussione all'interno della Scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una *cittadinanza digitale* consapevole
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale scolastico
- coordina, con il supporto dell'*équipe* antibullismo, le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti
- si rivolge a *partners* esterni alla Scuola, quali i Servizi Sociali e Sanitari, le aziende del privato sociale, le forze di

polizia, (...) per realizzare un progetto di prevenzione

- cura rapporti di Rete fra Scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e, per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day"

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale scolastico
- coordina, con il supporto dell'*équipe* antibullismo, le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti
- si rivolge a *partners* esterni alla Scuola, quali i Servizi Sociali e Sanitari, le aziende del privato sociale, le forze di polizia e sicurezza, per realizzare un progetto di prevenzione
- cura i rapporti di Rete fra Scuole per eventuali convegni/seminari e, per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day".

IL COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre Scuole in Rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e, nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet.
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle Scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte degli alunni, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura)
- conoscono le azioni messe in campo dalla Scuola e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto Educativo di Corresponsabilità*
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione *on line* a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale
- possono operare come *tutor* per altri alunni
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla Rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i *social* e gli strumenti digitali e non, che inviano
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o, comunque, all'interno della Scuola, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.